

NUOVI CODICI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA

Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 - 21.12.2018, n. 524526 - 29.04.2019, n. 107524 - 30.05.2019, n. 164664 - 30.10.2019, n. 738239 - 17.12.2019, n. 1427541 - 28.02.2020, n. 99922 - 20.04.2020, n. 166579/2020

Provvedimento direttoriale 20.04.2020, n. 166579

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28.02.2020 (poi modificato ad opera del Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) **ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 diverrà obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato.** L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche vadano applicate anche a tale adempimento. Infine, è stato posticipato al 30.09.2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

SPECIFICHE TECNICHE	⇒ Sono approvate le specifiche tecniche contenute nell'allegato A (di oltre 250 pagine) che riguardano le codifiche "TipoDocumento" e "Natura" obbligatorie dal 1.01.2021.	⇒ Tuttavia, il Sistema di Interscambio, nel periodo dal 1.10.2020 al 31.12.2020 , accetterà fatture elettroniche e note di variazione secondo il nuovo schema oppure secondo le regole tecniche precedenti , mentre dal mese di gennaio 2021 verranno accettati solo i documenti fiscali predisposti con il nuovo schema.
TIPOLOGIE DI DOCUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste nuove tipologie di documento, anche con riferimento alle operazioni extraterritoriali, sia comunitarie che con l'estero, volte a evitare l'adempimento trimestrale dell'esterometro. • È possibile far transitare dallo SdI i documenti integrativi e le autofatture relative alle operazioni con l'estero. • Per le fatture di acquisto possono essere utilizzati i codici da TD17 a TD19 al fine di trasmettere le integrazioni e le autofatture per gli acquisti di servizi dall'estero e per gli acquisti intracomunitari. • Il codice TD20 riguarda l'autofattura emessa ai fini della regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi. 	
AUTOFATTURE	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ampliati i tipi di documento che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> .. l'emissione delle autofatture da splafonamento quando è stata applicata la non imponibilità [art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972] oltre il limite del plafond; .. l'identificazione delle fatture differite e le autofatture per estrazione da depositi Iva, con o senza applicazione dell'Iva; .. l'identificazione delle autofatture per autoconsumo, che assumeranno il codice TD27 in luogo dell'attuale TD01 (tuttavia, continua a essere assente l'autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972). 	⇒ È previsto un maggior dettaglio, per quanto riguarda le fatture esenti e non imponibili che oggi sono racchiuse in un unico codice (es.: il codice N3 per le operazioni non imponibili è scomposto nei codici che vanno da N3.1 a N3.6).
ALTRE MODIFICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Sono state realizzate altre modifiche al tracciato della fattura elettronica. Nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> .. inserimento del nuovo campo "SistemaEmittente" da utilizzare per identificare il sistema col quale è stato prodotto il file in formato xml (compilazione facoltativa); .. ampliamento della lunghezza, da 15 a 21 caratteri, del campo «Importo» del blocco 2.1.1.8 «ScontoMaggiorazione» per uniformarlo ai tracciati "PrezzoUnitario" e "PrezzoTotale"; .. compilazione del campo "DatiBollo" esclusivamente con il valore "SI", visto che l'attuale importo del bollo può, solamente, essere pari a € 2,00 nella fattura elettronica; .. esecuzione di controlli logici sul campo "PECDestinatario" al fine di eliminare eventuali errori commessi nella immissione dei dati. 	

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa n. 1

Tipi documento per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
TD01	Fattura.
TD02	Acconto/anticipo su fattura.
TD03	Acconto/anticipo su parcella.
TD04	Nota di credito.
TD05	Nota di debito.
TD06	Parcella.
TD07	Fattura semplificata.
TD08	Nota di credito semplificata.
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).
Nuovi tipi documento dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.01.2021)	
TD16 ⁽³⁾	Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno).
TD17 ⁽³⁾	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero ⁽¹⁾ .
TD18 ⁽³⁾	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari ⁽¹⁾ .
TD19 ⁽³⁾	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 ⁽¹⁾ .
TD21	Autofattura per splafonamento .
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva ⁽²⁾ .
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva ⁽²⁾ .
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Note	<p>⁽¹⁾ Con l'utilizzo di tali codici l'operatore potrà evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.</p> <p>⁽²⁾ Con l'utilizzo di tali codici l'operatore può gestire le operazioni relative all'estrazione dal deposito Iva; cfr. la circolare 4/E/2019 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6).</p> <p>⁽³⁾ Tra i diversi nuovi codici [TipoDocumento] sono stati introdotti quelli da TD16 a TD19 che riguardano il reverse charge (sia interno che esterno) ovvero l'autofattura esterna (operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE) con trasmissione allo SDI. Ne consegue che occorre utilizzare tali nuovi codici se si intende procedere con l'integrazione/autofattura delle fatture dei fornitori attraverso la predisposizione dei documenti da trasmettere mediante SDI. Rimane, comunque, ferma la facoltà di procedere con l'integrazione/autofattura senza alcuna trasmissione allo SDI predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa secondo quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 14/E/2019; Risol. n. 46/E/2017). Pertanto, nei casi di reverse charge/autofattura esterno, qualora non si trasmettano attraverso il SDI i documenti relativi all'integrazione/autofattura, permane l'obbligo comunicativo di cui all'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 (c.d. esterometro).</p>

Tavola riepilogativa n. 2

Tipi natura per fattura elettronica

Codici operazioni		Natura delle operazioni (fattura)
Fino al 31.12.2020	Dal 1.01.2021	
N1 (Escluse art. 15)	N1	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.).
N2 (Non soggette)	N2.1	Operazioni fuori campo , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE). Assosoftware, a seguito del confronto con l'Agenzia delle Entrate, conferma che i servizi generici resi a soggetti passivi UE - diversamente da quelli nei confronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6.
	N2.2	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972. Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972 Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate). Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali). Operazioni dei soggetti minimi/forfettari. Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [esempio: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risposta n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio. Prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> .. art. 7-ter D.P.R. 633/1972; .. art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972.
N3 (Non imponibili)	N3.1	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).
	N3.2	Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).
	N3.3	Cessioni verso San Marino.
	N3.4	Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione.
	N3.5	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali).
	N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
N4 (Esenti)	N4	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.). Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995). Se sono esportazioni, invece, il codice è N3. <ul style="list-style-type: none"> Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972). Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	N6.1	Cessione di rottami e altri materiali di recupero.
	N6.2	Cessione di oro e argento puro.
	N6.3	Prestazioni di subappalto nel settore edile.
	N6.4	Cessione di fabbricati.
	N6.5	Cessione di telefoni cellulari.
	N6.6	Cessione di prodotti elettronici.
	N6.7	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi.
	N6.8	Operazioni effettuate nel settore energetico.
	N6.9	Altri casi. <ul style="list-style-type: none"> Acquisti intra-UE di beni e servizi. Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss). Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7". Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).

Tavola riepilogativa n. 3

Tipi di ritenuta per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
Nuovi tipi documento dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.01.2021)	
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Tavola riepilogativa n. 4

Tipi di modalità pagamento per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
MP01	Contanti
MP02	Assegno
MP03	Assegno circolare
MP04	Contanti presso Tesoreria
MP05	Bonifico
MP06	Vaglia cambiario
MP07	Bollettino bancario
MP08	Carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	Quietanza erario
MP15	Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	Domiciliazione bancaria
MP17	Domiciliazione postale
MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA (nuovo tipo modalità di pagamento dal 1.10.2020 - obbligatorio dal 1.01.2021)